

SCHEMA ACCORDO QUADRO, CON PIU' OPERATORI DELLA DURATA DI 36 MESI, A NORMA DELL'ART.50 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MISURE DI TRAFFICO ED INDAGINI SULLA MOBILITÀ. CIG: 72504951C1.

Con la presente scrittura privata tra Roma servizi per la mobilità S.r.l., Società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, di seguito brevemente indicata come Roma Servizi, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene il, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

dall'altra parte la società, con sede in, Via, Codice Fiscale e Partita IVA n., risultata aggiudicataria dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/16, per l'affidamento di 36 mesi di attività di misure di traffico ed indagini sulla mobilità, di cui al Bando di Gara n., come da, di seguito brevemente indicata come Appaltatore, per la quale interviene il nato a, il, in qualità di, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- a) con il Provvedimento AD n. ... del Roma Servizi ha autorizzato l'indizione di una gara pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi, con più operatori, a norma

dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di attività di misure di traffico ed indagini sulla mobilità;

- b) con bando di gara n., Roma Servizi ha indetto procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 123, comma 3, e 60, del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- c) all'esito del previsto esperimento di gara, l'appalto suindicato è stato aggiudicato alle seguenti n. 4 (quattro) società
- d) l'aggiudicazione provvisoria è stata approvata con
- e) l'aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
- f) pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, Roma Servizi affida formalmente, alla società, l'appalto di esecuzione delle attività di misure di traffico ed indagini sulla mobilità.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Roma Servizi affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente accordo, le attività di misure di traffico ed indagini sulla mobilità, con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, allegato al bando di gara n., accettate

dall'Appaltatore con l'offerta del...., nonché alle condizioni dell'offerta tecnica presentata, in quanto compatibili.

1.1 In particolare, l'Appaltatore dovrà svolgere, a seguito della stipula di singoli contratti applicativi le attività, di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale, secondo il criterio di rotazione di cui all'art. 4 del medesimo Capitolato.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è pari ad € 400.000/00 (euro quattrocentomila/00), oltre IVA.

L'Appaltatore dà atto che gli oneri della sicurezza sono pari a zero, stante la natura delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

3.1 Durata

Il presente Accordo Quadro ha la validità di tre anni a far data dalla sua sottoscrizione. L'Appaltatore prende atto che detta durata potrà essere inferiore, in caso di esaurimento anticipato dell'importo complessivo di cui sopra.

ART. 4 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Le attività dell'Accordo Quadro saranno affidate, durante il periodo di validità dello stesso (art. 3.1), sulla base delle esigenze espresse da Roma Capitale, mediante la stipulazione, con ciascuno degli appaltatori, di singoli contratti applicativi, sotto forma di ordinativi SAP da parte del Responsabile dell'Esecuzione, applicando i prezzi di cui all'allegato n. 1 "Tabella dei costi delle attività", al netto dei ribassi quotati in sede di gara.

Per la stipulazione dei singoli contratti applicativi Roma Servizi seguirà come ordine di priorità il miglior punteggio ottenuto secondo l'indice di

valutazione dell'offerta. Roma Servizi garantirà, comunque la rotazione tra gli Appaltatori, impegnandosi a non affidare più di tre contratti applicativi consecutivi allo stesso Appaltatore. Resta fermo che gli importi complessivi dei contratti applicativi dei singoli Appaltatori potranno essere non omogenei, senza che gli Appaltatori stessi abbiano nulla a pretendere.

Ciascun Appaltatore è fin d'ora obbligato alla stipulazione dei contratti applicativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Accordo Quadro, purché la stipulazione stessa intervenga nel triennio di validità.

Resta inteso che, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'importo complessivo dei contratti applicativi sia inferiore a quello dell'Accordo Quadro, gli Appaltatori non avranno titolo alcuno per pretendere qualsivoglia indennizzo.

ART. 5 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività oggetto dei singoli contratti applicativi dovranno essere eseguite entro e non oltre la scadenza ivi fissata. Il singolo Appaltatore dovrà accettare formalmente l'incarico entro due giorni dal ricevimento delle specifiche tecniche. Le medesime attività si intenderanno concluse con la consegna a Roma Servizi degli elaborati nel formato e con le modalità di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale a cui, per brevità, si rimanda.

ART. 6 – PENALI

Come previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale, per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati nelle forme e con le modalità indicate nel contratto applicativo, verrà applicata la penale pari al 2% dell'importo dell'ordinativo.

Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte di Roma Servizi. Decorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto opposizione, le penali si intenderanno accettate.

ART. 7 – PAGAMENTI

L'Appaltatore emetterà fatture relativamente ai singoli contratti applicativi, regolarmente eseguiti.

Roma Servizi provvederà al pagamento delle stesse, dopo averne riscontrato il benessere da parte del Responsabile dell'Esecuzione, e previa verifica della regolarità contributiva, nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario presso la Banca....., codice IBAN, sul quale è abilitato ad operare il sig., nato a, il CF: in qualità di

7.1 Qualora Roma Servizi accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva, da parte dell'Appaltatore, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7.2 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Servizi ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa di imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza di leggi e regolamenti. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne Roma Servizi da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei contratti applicativi del presente Accordo Quadro.

ART. 9 – PROPRIETA' DEI DATI

Gli elaborati prodotti in esecuzione dell'appalto affidato, una volta consegnati, saranno di proprietà di Roma Servizi che ne potrà disporre secondo necessità, senza autorizzazione alcuna da parte dei singoli Appaltatori, secondo quanto disciplinato all'art.7 del Capitolato Speciale che qui si ha per intero riportato.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.

10.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi ovvero dell'impegno assunto con la sottoscrizione del presente accordo, l'Appaltatore ha costituito, mediante, emesso da, il, un deposito cauzionale definitivo di €,... (euro/...), calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., fatta salva la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.

ART. 12 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro sarà risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, con semplice comunicazione scritta inviata da Roma Servizi all'Appaltatore con raccomandata A/R, all'avverarsi di una delle seguenti condizioni:

- siano state applicate penali di importo superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo, per almeno due volte;
- l'Appaltatore rifiuti per due volte l'affidamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro;
- l'Appaltatore violi una delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. ovvero del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 15 e la clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 14;
- si verifichi la perdita, da parte dell'Appaltatore, di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del D.lgs 50/16 e s.m.i.

L'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale comporterà l'incameramento, da parte di Roma Servizi, della cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile delle attività eseguite dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 10.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 7.2.

ART. 14 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a Roma Servizi di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

14.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 – GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di Roma Servizi dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme

di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il "Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati", approvato con delibera di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27 febbraio 2015 e di cui all'allegato sub A), costituisce parte integrante del contratto.

15.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre Roma Servizi ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

15.2 In caso di violazione, Roma Servizi procederà alla risoluzione del presente contratto.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrebbero essere scambiate e ritenute dalla parte ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali (Codice Privacy); e che tali informazioni potrebbero essere

inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.

16.1 Ciascuna delle Parti, pertanto, con la sottoscrizione del contratto:

- presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell'altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del Codice Privacy circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy;
- si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice Privacy qualora nell'esecuzione del contratto sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

ART. 17 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Bando di gara n., nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.

ART. 18 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/16 e s.m.i.

ART. 19 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per

l'Appaltatore

(.....) (.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società, Partita IVA, dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente accordo sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

per l'Appaltatore

(.....)